

# **Comitato dei Notariati Lombardo e Ticinese**

**29 settembre 2017**

**OPERAZIONI SOCIETARIE INTERNAZIONALI**  
**questioni aperte**

**Corrado Malberti**

# Mobilità Transfrontaliera

## Mobilità transfrontaliera nel diritto UE

- Caso Polbud
- Company Law Package sulla mobilità transfrontaliera
- Possibile armonizzazione del diritto internazionale private delle società
- Oggi il trasferimento di sede transfrontaliero è visto come una trasformazione transfrontaliera

# Mobilità Transfrontaliera

## Criteri di diritto internazionale privato esistenti nell'UE

- Sede statutaria
  - Sede indicata nello statuto
  - Sede di costituzione
- Sede reale
  - Luogo dello stabilimento principale
  - Luogo in cui vengono prese le decisioni della società

# Criteri Previsti dal Diritto Italiano



**Art. 25 l. 218/95** - 1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

# Criteri Previsti dal Diritto Italiano



**Art. 25 l. 218/95 - 2.** In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

- a) la natura giuridica;
- b) la denominazione o ragione sociale;
- c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
- d) la capacità;
- e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;

# Criteri Previsti dal Diritto Italiano

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Anno 150° - Numero 225

**Art. 25 l. 218/95 - 2.** In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

- f) la rappresentanza dell'ente;
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

# Società Straniere nel Codice Civile



**Art. 2507 (Rapporti con il diritto comunitario) -**  
L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee.

# Società Straniere nel Codice Civile

**Art. 2508 (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato)** - Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.



# Società Straniere nel Codice Civile



**Art. 2508 (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato) - Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.**

# Società Straniere nel Codice Civile



**Art. 2508 (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato) -** Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

# Società Straniere nel Codice Civile



**Art. 2508 (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato) - Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.**

# Società Straniere nel Codice Civile



**Art. 2509 (Società estere di tipo diverso da quelle nazionali)** - Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.

# Società Straniere nel Codice Civile



**Art. 2509-bis (Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità) - Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.**

# Società Straniere nel Codice Civile



**Art. 2510 (Società con prevalenti interessi stranieri) -**  
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.

# Deposito degli Atti Stranieri



**Art. 106, comma 1, n. 4** - Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: . . .

4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia

# Tempistica del Deposito degli Atti Stranieri



**Art. unico co. 1 della legge 13 marzo 1980 n. 73 (come sostituito dall'art. 6 d.lgs 29 dicembre 1992 n. 516) - Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui all'art. 2671 del c.c. decorrono dalla data del deposito effettuato a norma dell'art. 106, n. 4 della l. 16 febbraio 1913, n. 89.**



# Tempistica del Deposito degli Atti Stranieri



**Art. unico co. 2 della legge 13 marzo 1980 n. 73 (come sostituito dall'art. 6 d.lgs 29 dicembre 1992 n. 516) -**  
Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero, per i quali sia prevista la pubblicità nel Registro delle Imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1 ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell'atto.

# Mobilità Transfrontaliera

## Trasferimento di sede verso l'Italia con natura trasformativa

- Ammissibilità dell'operazione
- Delibera In Italia o all'estero deposito dell'atto
- Invalidità della delibera
- Approvazione dello statuto e nomina degli organi sociali
- Capitale sociale e seconda direttiva
- Iscrizione nel registro delle imprese

# Mobilità Transfrontaliera

## Massime notariato Triveneto

### **E.C.3. – (CONTROLLO DELL'EFFETTIVITA' DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' ESTERA CHE SI TRASFERISCE IN ITALIA – 1° pubbl. 9/14)**

Per poter iscrivere nel registro imprese italiano una società proveniente dall'estero che si sia “trasformata” in società di capitali italiana, occorre verificare l'effettività del suo capitale sociale.

Tale verifica non è necessaria per quei tipi di società il cui capitale si sia formato in uno Stato comunitario che abbia recepito le direttive U.E. in tema di formazione e verifica del capitale (stima dei conferimenti).

Nelle altre ipotesi, invece, sarà necessario verificare l'effettiva consistenza del capitale attraverso uno dei procedimenti previsti dall'art. 2500-ter, comma 2, c.c.

# Mobilità Transfrontaliera

## Trasferimento di sede verso l'estero con natura trasformativa

- Ammissibilità dell'operazione
- Delibera secondo il diritto italiano, diritto di recesso
- Adeguamento all'ordinamento straniero
- Cancellazione dal registro delle imprese

# Mobilità Transfrontaliera

## Massime notariato Triveneto

### **E.B.3. - (ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL'ESTERO - 1° pubbl. 9/12)**

Mentre la deliberazione di trasferimento della sede legale di una società costituita in Italia in un altro Stato, senza abbandono del diritto italiano, è immediatamente iscrivibile nel Registro delle Imprese italiano e non comporta la cancellazione della medesima da detto Registro, il cambiamento del diritto nazionale applicabile (c.d. mutamento della "lex societatis"), con assunzione di una forma societaria propria del diritto nazionale dello Stato membro dell'Unione Europea di destinazione (vedi orientamento E.B.1), è subordinato alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano.

# Mobilità Transfrontaliera

## Massime notariato Triveneto

**E.B.3. - (ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL'ESTERO - 1° pubbl. 9/12)**

Detta cancellazione, che può avvenire solo dopo il riconoscimento della società nella sua nuova forma da parte dello Stato di destinazione, non è soggetta a controllo di legalità da parte del notaio italiano e dunque può essere richiesta direttamente dagli amministratori.

E' preferibile ritenere che la cancellazione della società dal Registro Imprese italiano non possa avvenire prima che siano decorsi sessanta giorni dall'iscrizione della delibera senza che siano intervenute opposizioni da parte dei creditori.

# Mobilità Transfrontaliera

## Trasferimento di sede verso l'estero senza natura trasformativa

- Compatibile con il diritto italiano?
- Ammesso dai registri delle imprese
- Realizzato in particolare con il Regno Unito
- Riconoscimento del diritto di recesso?

# Mobilità Transfrontaliera

## Altri strumenti di mobilità transfrontaliera

- Direttiva sulle sedi secondarie
  - Recepita nel codice civile
- Direttiva sulle fusioni transfrontaliere
  - Legge 108/2008
- Regolamento sulla Società europea
- Regolamento sulla Società cooperativa europea
- Gruppo europeo di interesse economico